



# CONFRATERNITA DI MISERICORDIA

## Gruppo Volontari Ambulanza



63025 MONTEGIORGIO (FM) - Via Giotto, 1 - Tel: 0734 961931- Fax: 0734 961930  
www.misericordiamontegiorgio.org - info@misericordiamontegiorgio.org

### EROGAZIONI LIBERALI

#### SINTESI DEI PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1997, n. 460 *SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 1/L.G.U.R.I. 2 gennaio 1998, n. 1*

#### **Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. (1)**

Testo Coordinato (aggiornato al D.L.vo 19 novembre 1998, n. 422)

#### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, commi 186, 187, 188, 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997;

Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative recate dal citato articolo della legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662 del 1996, recante proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della medesima legge n. 662 del 1996;

Acquisito il parere della summenzionata Commissione parlamentare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

**EMANA**

Omissis.....

#### **Art. 13**

#### ***Erogazioni liberali***

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) nell'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dopo la lettera c-quinquies), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS;

c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi.»;

## MINISTERO DELLE FINANZE

### **CIRCOLARE 26 giugno 1998, n. 168/E**

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 118 G.U.R.I. 10 luglio 1998, n. 159

**Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. (O.N.L.U.S.)**

Omissis.....

#### **4.2 Erogazioni liberali in denaro effettuate da imprese e società**

L'art. 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997, ha modificato l'art. 65, comma 2, del T.U.I.R., aggiungendo, tra l'altro, la seguente lettera:

"c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS;"

La norma in esame sancisce la deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro in favore delle ONLUS per un importo non superiore a quattro milioni di lire o al due per cento del reddito d'impresa dichiarato.

La deducibilità di tali oneri non è consentita se il soggetto erogante usufruisce per le medesime liberalità delle deduzioni previste dalle lettere a) e b) del medesimo art. 65, comma 2, del T.U.I.R., per le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto o finalità di ricerca scientifica (lett. a)) o per le erogazioni liberali a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno e che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica (lett. b)).

#### **4.3 Erogazioni liberali in natura**

Notevole rilevanza riveste la disciplina fiscale delle erogazioni liberali in natura in favore delle ONLUS, introdotta per la prima volta nell'ordinamento tributario dall'art. 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997 in esame.

Le nuove forme di erogazioni liberali sono previste in primo luogo nell'art. 13, comma 1, lett. b), che ha aggiunto al comma 2, dell'art. 65 del T.U.I.R., anche la seguente lett. c-septies):

"c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi."

La disposizione prevede la deducibilità dal reddito d'impresa delle spese sostenute per lavoratori dipendenti le cui prestazioni sono rese a beneficio di una ONLUS. E' riconosciuta, quindi, alle imprese, ferma restando la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro di cui all'art. 62, comma 1, del T.U.I.R., la possibilità di "prestare" i propri dipendenti ad una ONLUS beneficiando di un'ulteriore deduzione nel limite del 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'azienda per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. La deducibilità è ammessa semprechè si tratti di lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Omissis.....

### Circolare 22 gennaio 1999, n. 22/E

**emanata dal Ministero delle Finanze**

**Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, concernente il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Quesiti.**

Omissis....

3. Erogazioni liberali in natura.

D. Qual è la corretta interpretazione della disposizione recata dall'art. 65, comma 2, lett. c-septies)

2

del T.U.I.R. – introdotta dall'art. 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997 – secondo la quale sono deducibili dalle determinazioni del reddito d'impresa le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favori dell'ONLUS ?

R. Le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato , utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore di ONLUS, possono essere dedotte dal reddito di impresa, come stabilito dall'art. 65, comma 2, lett. c-septies) del T.U.I.R., nella misura del cinque per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. La norma consente, in pratica, alle imprese di "prestare" propri dipendenti alle ONLUS, senza, con questo, dover rinunciare alla deduzione delle relative spese, innovando al principio di inerenza dei costi e delle spese all'attività da cui derivino ricavi o proventi concorrenti alla formazione del reddito di cui all'art. 75, comma 5, del T.U.I.R., D.P.R. n. 917 del 1986.

Alla luce di quanto precede, si fa presente che non è consentita alcuna ulteriore deduzione per le anzidette spese dal reddito d'impresa; in tal senso deve intendersi modificato il terzo periodo del paragrafo 4.3 della circolare n. 168/E del 26 giugno 1998.

## **Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35**

### **"Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale"**

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 2005

Omissis.....

#### Capo VIII

#### INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO, POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO E DEI SISTEMI DI ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DEI LAVORATORI.

##### Art. 14.

##### *ONLUS e terzo settore*

1. **Le liberalità** in denaro o **in natura erogate da persone fisiche** o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, **sono deducibili** dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del **dieci per cento del reddito complessivo dichiarato**, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Omissis.....

#### **Legge 14 maggio 2005, n. 80** (In vigore dal 1/1/2006 ed inserito nella finanziaria 2006)

**"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Delege al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali"**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 2005 - Supplemento ordinario n. 91

#### **Capo VIII**

#### **INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO, POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO E DEI SISTEMI DI ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DEI LAVORATORI**

##### **Art. 14.**

##### **(ONLUS e terzo settore)**

**1. Le liberalità' in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro**

nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticita' le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonche' la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.